



COMUNE DI S. TERESA DI RIVA

PROVINCIA DI MESSINA

gemellato con Fuveau (Francia)

ORDINANZA 80

DEL 26/06/2012

Oggetto: LOTTA CONTRO LE ZANZARE (AEDES ALBOPICTUS "ZANZARA TIGRE" E CULEX PIPIENS "ZANZARA COMUNE"): PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMISSIBILI DALLE ZANZARE

IL SINDACO

Premesso che il Comune di S. Teresa di Riva esegue trattamenti larvicidi e adulticidi sulle aree pubbliche di competenza, finalizzati al contenimento delle popolazioni di zanzare;

Considerato che la zanzara "Aedes Albopictus" (zanzara tigre) può causare problemi di carattere sanitario per la sua capacità di trasmettere agenti patogeni responsabili di malattie infettive quali infezioni da virus Chikungunya, Dengue, la zanzara "Aedes Aegypti" vettore del virus Zika nonché la zanzara "Culex" (zanzara comune) responsabile della diffusione della sindrome West Nile Disease e la loro proliferazione è favorita dalla presenza di piccole raccolte d'acqua stagnante;

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, in particolare della zanzara tigre (Aedes albopictus), vettore di virus esotici (dengue, chikungunya, etc.) introdotti da persone o animali infetti e, data la spiccata aggressività, capace di creare molestie di rilevante entità;

Visto che il Ministero della Salute, attraverso l'Istituto Superiore di Sanità, invita ad attivare tutte le misure atte a monitorare e a contenere la proliferazione della zanzara tigre;

Considerato che nell'estate del 2007 in Italia (Emilia Romagna) si è manifestato un focolaio epidemico di febbre da Chikungunya, che rappresenta il primo focolaio autoctono verificatosi in Europa e che ha determinato una situazione di emergenza sanitaria derivante dalla possibilità di un'ulteriore diffusione connessa con la presenza della zanzara tigre;

Vista l'esigenza di provvedere ad incrementare ogni azione idonea ad evitare l'ulteriore diffusione del fenomeno;

Considerato al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario Pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare da zanzara tigre, l'intervento principale per la prevenzione di malattie è quello di addivenire ad una riduzione della popolazione delle zanzare e che pertanto è necessario attivare la lotta alla zanzara tigre, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali, con adeguati trattamenti larvicidi e con l'attivazione di una rete di monitoraggio e sorveglianza;

Ritenuto, altresì, che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzara tigre, con associati rischi sanitari, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti

volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;

Attesa la mancanza di un'adeguata disciplina vigente che consente di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese e ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai ed altre attività produttive, commerciali e di servizi che possano dar luogo anche a piccole raccolte di acqua (es. all'interno di pneumatici) e conseguenti focolai di sviluppo larvale;

Considerato di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento fino al 31 ottobre 2017, poiché alla nostra latitudine il periodo favorevole allo sviluppo di questi insetti va da inizio aprile a fine ottobre, comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteo-climatici in atto;

Considerata la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

Dato atto che, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, il Comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative, potendosi avvalere anche della collaborazione dell'ASP competente per il territorio, volte ad informare e sensibilizzare sui corretti comportamenti da adottare;

Visto il T. U. Leggi Sanitarie – R. D. 27 luglio 1934, n° 1265;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n° 833;

Visto l'Art. 38 della Legge 8 giugno 1990, n° 142;

Viste le Circolari del Ministero della Sanità n° 13/1991 e n° 42/1993;

Vista la circolare del Ministero della salute prot. n. 20115 del 16/06/2015 avente per oggetto "Sorveglianza dei casi umani di Chikungunya, Dengue, West Nile Disease ed altre arbovirosi e valutazione del rischio di trasmissione in Italia";

Vista la circolare prot. 2991 del 28/01/2016 avente per oggetto: "Infezioni da Virus Zika – misure di prevenzione e controllo" ed alla circolare prot. n. 477 del 19/02/2016 avente per oggetto: "Aggiornamento su Infezione/Malattia da Virus Zika (MVZ)";

Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e succ. modificazioni;

ORDINA

a decorrere dal 1 luglio 2017 e sino al 31 ottobre 2017 e negli anni successivi per il periodo compreso tra il 1 aprile e il 31 ottobre, quanto segue:

A) Ai soggetti gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, etc.) di:

1. evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione (copertoni, bottiglie, bidoni, lattine, barattoli, etc.) ove possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta di acqua stagnante anche temporanea;

2. procedere, ove si tratti di contenitori (sottovasi, secchi, annaffiatoi, cisterne, etc.) non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta ed alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, provvedere alla loro chiusura mediante teli plastici o rete zanzariera, coperchio a tenuta oppure mediante l'apposizione di sabbia o ghiaia fine nei vasi, buchi di nodi di alberi ed altre fessure in grado di raccogliere

dell'acqua oppure al loro svuotamento giornaliero; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole inserite nel sistema di monitoraggio dell'infestazione;

3. trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità e libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso delle acque;

4. tenere i cortili e le aree aperte sgombri da erbacce, da sterpi e rifiuti di ogni genere, in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;

5. provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, nonché nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba;

6. svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi; in alternativa, mantenere pesci nelle fontane ornamentali e provvedere alla chiusura delle piscine mediante teli plastici.

B) Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dismesse, di:

1. mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnante.

C) A tutti i conduttori di orti, di:

1. eseguire l'annaffiatura diretta, tramite pompa oppure con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;

2. sistemare tutti i contenitori ed altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua;

3. chiudere appropriatamente e stabilmente, con teli plastici o rete zanzariera o coperchi a tenuta ermetica, gli eventuali serbatoi d'acqua.

D) Ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:

1. adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali ad esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;

2. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

E) Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale di:

1. stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto proteggerli con teli impermeabili in modo da evitare raccolte d'acqua;

2. svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;

3. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

F) Ai responsabili dei cantieri, di:

1. evitare raccolte di acque in aree di scavo, bidoni ed altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura con teli plastici o rete zanzariera o coperchi a tenuta ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente giornalmente;
2. sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
3. provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;
4. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

G) A tutti i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, depositi di piante e fiori, aziende agricole, di:

1. eseguire l'annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d'acqua; in caso di annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l'uso;
2. sistemare tutti i contenitori ed altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua;
3. chiudere appropriatamente e stabilmente, con teli plastici o rete zanzariera o coperchi a tenuta ermetica, gli eventuali serbatoi d'acqua;
4. eseguire adeguate verifiche ed eventuali trattamenti nei contenitori di piante e fiori destinati alla coltivazione ed alla commercializzazione.

H) All'interno dei cimiteri, di:

1. riempire con sabbia umida i vasi portafiori; in alternativa l'acqua del vaso deve essere sostituita ogni 5 giorni. In caso di utilizzo di fiori finti, il vaso dovrà comunque essere riempito di sabbia, se collocato all'aperto. Inoltre tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. innaffiatoi o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua.

Avverte che l'inosservanza delle disposizioni contenute nel provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale.

DISPONE

che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il corpo di polizia municipale, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

DISPONE ALTRESI'

che la presente Ordinanza venga pubblicata sul sito internet e all'Albo Pretorio On-Line del Comune nonché affissa negli spazi comunali all' uopo predisposti nel territorio comunale, al fine di assicurarne la più ampia pubblicità;

Si invia la presente ordinanza per quanto di competenza al Comando Vigili Urbani, all'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR Sicilia entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'albo pretorio del comune

Dalla Residenza Municipale,



IL SINDACO
Danilo Lo Giudice